

1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
1.1 GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE.....	3
1.2 GENERALITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	4
1.2.1 <i>Classificazione del Territorio Comunale</i>	4
1.2.2 <i>Sorgenti Sonore</i>	5
1.2.3 <i>Limiti Acustici Di Zona</i>	5
1.3 LA SITUAZIONE ACUSTICA ALLO STATO ATTUALE	5
2. INQUINAMENTO ACUSTICO.....	7
2.1 INQUINAMENTO ACUSTICO - TRAFFICO FERROVIARIO.....	7
2.2 INQUINAMENTO ACUSTICO - INFRASTRUTTURE STRADALI	8
2.3 INQUINAMENTO ACUSTICO - PISTE MOTORISTICHE ED AUTODROMI.....	10
2.4 INQUINAMENTO ACUSTICO - IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO	11
2.5 INQUINAMENTO ACUSTICO – AREE MILITARI	11
2.6 INQUINAMENTO ACUSTICO - SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI	12
3. STRUMENTI ATTUATIVI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	13
3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	13
3.2 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI	14
4. PROVVEDIMENTI E GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	16
4.1 LE VARIANTI URBANISTICHE	16
4.2 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	16
4.3 PIANI DI RISANAMENTO VOLONTARIO	16
4.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	17
4.5 MODALITÀ DI CONTROLLO	17
4.6 DISPOSIZIONI FINALI	17

ALLEGATI

- | | |
|---------------|---|
| 01 NTA | Tabelle di riferimento |
| 02 NTA | Schema comunale per la richiesta degli elaborati previsti dalla DGR n. 896 del 2003 |

1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1.1 GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE

RELAZIONE ACUSTICA

Il piano di classificazione acustica ricopre interamente il territorio comunale e comprende una relazione in cui:

- si illustra la metodologia utilizzata;
- si indicano, se necessario, le aree con classificazione acustica stagionale diversificata e si riporta la motivazione di tale diversificazione;
- si elenchino le aree in cui si ha contatto tra zone che si differenziano per più di una classe acustica (aree con divieto di contatto di cui all'art.3, comma 2, L.R. 28/01), si motiva tale accostamento e si indica la necessità di adottare il piano di risanamento acustico;
- si individua le aree destinate allo svolgimento di attività temporanee e la loro regolamentazione d'uso;
- si indicano gli uffici preposti, i criteri specifici e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree appositamente designate e anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art.2 della L. 447/95, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale;
- si indicano gli uffici preposti e le modalità di presentazione delle domande di risanamento volontario di cui all'art.11 della L.R. 28/01, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale e dai successivi atti di Giunta;
- si indicano gli uffici preposti, i contenuti e le modalità di presentazione della documentazione prevista dall'art.20, comma 1 e 2, della L.R. 28/01 riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici, sulla base di quanto eventualmente disposto dalla Giunta Regionale.
- si riportano l'elenco degli edifici a destinazione scolastica od ospedaliera non collocati in Aree particolarmente protette (Classe I), al fine di poter valutare, in sede di redazione del piano comunale di risanamento acustico, l'eventuale necessità di interventi di bonifica acustica passiva.

ELABORATI GRAFICI

Alla relazione sono allegati gli elaborati grafici di progetto che si ritengono necessari, sia in formato cartaceo che in formato informatizzato:

- per esemplificare e visualizzare la procedura adottata, come ad esempio carte tematiche sui parametri valutativi, rete delle infrastrutture di trasporto con relative fasce di rispetto, introduzione di aree cuscinetto o di aree di transizione, ecc.
- per rendere chiara ed inequivocabile l'estensione e la delimitazione di ogni zona acustica omogenea, come mappe a scala diversa (1:10.000 per l'inquadramento generale, 1:5.000 e 1:2.000 per inquadramento di particolari, soprattutto nelle aree urbane) con la classificazione acustica sovrapposta al territorio comunale.
- per descrivere e delimitare le aree eventualmente destinate allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

NTA

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

1.2 GENERALITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

1.2.1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La zonizzazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dall’articolo 2 della legge regionale n.28 del 14/11/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”, consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella sottostante, con riferimento sia al territorio urbanizzato sia a quello in cui le trasformazioni urbanistiche non sono ancora attuate.

Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97)

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media den-sità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con as-senza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p>

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

1.2.2 SORGENTI SONORE

L'inquinamento acustico ambientale viene prodotto dalle sorgenti di rumore che la Legge quadro distingue in fisse e mobili.

Sorgenti sonore fisse:

Articolo 2, comma 1, punto c) della legge quadro 447/95:

- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

Sorgenti sonore mobili:

Articolo 2, comma 1, punto d) della legge quadro 447/95:

- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

1.2.3 LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2 della Legge 447/95:

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
 - I valori limite di immissione sono distinti in:
 - Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- **Valore limite differenziale di immissione:** è la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi e precisamente:
- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

Le tabelle dei valori acustici sono riportate nell'allegato:

ALLEGATO 01 NTA

1.3 LA SITUAZIONE ACUSTICA ALLO STATO ATTUALE

Gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica individuano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. (stato di progetto) In relazione a tale

classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) Situazioni di Compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro valori limite di zona indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97. Confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe IV) in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico e quindi non si rendono necessari interventi di risanamento acustico;

b) Situazioni di Potenziale Incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB (A) (es. classe III che confina con classe V), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (superamento del limite di zona assoluto); per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico.

Sono comunque aree potenzialmente problematiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

c) Situazioni di Incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si dovrà prevedere un Piano di Risanamento Acustico, il quale individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individuerà le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

2. INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1 INQUINAMENTO ACUSTICO - TRAFFICO FERROVIARIO

D.P.R. 18 Novembre 1998, n. 459

“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

La legge quadro riserva allo Stato la competenza in materia di norme riguardanti il rumore derivante dal traffico ferroviario, prevedendo all’art. 11 l’emanazione di uno specifico regolamento di esecuzione. Il D.P.C.M. 14.11.1997. “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, prevede (Art. 3, comma 2) che i valori limite assoluti di immissione, riportati nella tabella C di tale decreto, non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all’interno di fasce di pertinenza, da individuare nell’ambito di specifici decreti attuativi. Analogamente, non si applicano alla rumorosità prodotta dalle suddette infrastrutture di trasporto le disposizioni in materia di valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi (art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14.11.1997). In ottemperanza a tutto ciò è stato emanato:

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Le fasce di pertinenza dove vi è l’obbligo di rispettare i limiti assoluti di immissione citati nel presente decreto sono individuate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato di larghezza pari a m 250 per le infrastrutture riportate nella lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione riportate nella lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all’interno della fascia del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

Il rispetto dei già citati valori e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Qualora il rispetto di tali valori non sia tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

I valori limite precedentemente indicati devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

Inoltre i valori limite di emissione L_{Amax} del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzera del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro. Il materiale rotabile sarà posto sotto verifica almeno ogni 6 anni per accettarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

2.2 INQUINAMENTO ACUSTICO - INFRASTRUTTURE STRADALI

D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142

“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Nella carta di classificazione acustica del territorio comunale sono, altresì, riportate le fasce di pertinenza acustica immediatamente adiacenti alle principali infrastrutture viarie esistenti ed assimilabili in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/04.

In relazione alla classificazione dei tipi delle strade di cui all'articolo 2 del D.Lgs 285/1992 del Nuovo codice della strada, sono indicate, nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. suddetto, le fasce di pertinenza acustica ed i valori limite assoluti di immissione distinti fra scuole, ospedali case di cura e di riposo ed altri ricettori.

Nello specifico:

1. per tutti i tratti extraurbani delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, due distinte fasce consecutive:
 - a) la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata fascia A;

- b) la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 50 m, denominata fascia B;
3. per i tratti urbani delle strade provinciali, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, un'unica fascia della larghezza di 100m;
 4. per tutte le altre strade locali, comprese quelle comunali, nonché per quelle urbane di quartiere, non è stata prevista nessuna fascia di pertinenza in quanto sono applicati i valori limite assoluti di immissione della zona cui detta strada appartiene, conseguenti alla classificazione acustica.

Alle Società ed Enti gestori delle infrastrutture pubbliche di trasporto, inclusi la Provincia di Macerata e la Regione Marche, è fatto obbligo:

- a) individuare, insieme al comune, le aree del proprio territorio in cui, per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti per le fasce suddette, nonché determinare il contributo specifico al superamento dei limiti medesimi;
- b) presentare, in conseguenza di quanto sopra, al comune un piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto secondo le modalità, i tempi, le priorità, gli obiettivi, gli oneri e le modalità di risanamento stabiliti nel DM 29/11/00 del Ministero dell'Ambiente;
- c) individuare ed adottare opere di mitigazione sulle sorgenti, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, assicurando priorità di intervento alle scuole, agli ospedali, alle case di cura ed alle case di riposo ubicate all'interno delle fasce di pertinenza ed agli altri ricettori ubicati nella fascia A, più vicina all'infrastruttura.

Ove il rispetto dei valori anzidetti e, al di fuori delle fasce di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di interventi diretti sui ricettori, essi dovranno essere effettuati direttamente sui ricettori medesimi assicurando il rispetto dei seguenti limiti indicati nell'articolo 6 del D.P.R. n.142/04 e cioè:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Detti valori debbono essere misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con microfono posto ad altezza di 1,5 m dal pavimento.

Diversamente, nonostante gli interventi diretti, ove per ospedali, case di cura, case di riposo e scuole non sia possibile il rispetto dei limiti anzidetti, si valuterà la possibilità di una loro delocalizzazione a cura ed a spese delle Società ed Enti gestori interessati o di una loro diversa destinazione.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica, incluse quelle relative alle strade di tipo E ed F, gli interventi di risanamento, ove necessari, costituiranno oggetto del Piano di risanamento acustico comunale. Sono comunque a carico dei richiedenti dei titoli edilizi abilitativi di cui al D.P.R. 380/01, gli interventi per il rispetto dei valori limite assoluti di cui al precedente comma 2, ove la richiesta sia stata presentata dopo il 15/06/2004, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/04, interessi aree inedificate comprese nello strumento urbanistico vigente e ricada all'interno delle fasce di pertinenza delle strade di cui al precedente comma 3.

Analogamente, in caso di infrastrutture indicate nelle lettere c), d), e) ed h), comma 1, l'articolo 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142, gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. suddetto, sono a carico del titolare del titolo edilizio abilitativo, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia delle aree territoriali edificabili di cui alla lettera l), comma 1, articolo 1 del D.P.R. medesimo, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti immissione ad un'altezza di quattro metri dal piano di campagna.

Nelle aree di nuova urbanizzazione è vietata, nelle fasce di pertinenza, l'ubicazione delle attività da porre in classe I, così come il cambio di destinazione d'uso di edifici e lo svolgimento di attività incompatibili con la medesima classe I.

All'esterno delle fasce di pertinenza, il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre, insieme alle altre sorgenti, alla determinazione del livello sonoro ambientale ed alla relativa classificazione acustica del territorio comunale.

Per sorgenti sonore di altra natura, non riconducibili alle infrastrutture stradali, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica.

2.3 INQUINAMENTO ACUSTICO - PISTE MOTORISTICHE ED AUTODROMI

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304:

“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.”

Il Decreto disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive che sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del D.P.C.M. 14/11/97. Inoltre non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione.

Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

a) *nuovi autodromi:*

- 70 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

b) *autodromi esistenti:*

- 70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dB(A) valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.

Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purchè il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

Le deroghe riportate precedentemente devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.

Al fine di verificare la rispondenza ai limiti precedentemente enunciati e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga, i comuni interessati richiedono ai gestori dell'impianto l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e

resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

2.4 INQUINAMENTO ACUSTICO - IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO

CONTINUO

Decreto 11 Dicembre 1996, Ministero dell'Ambiente:

“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1°marzo 1991, art.6 comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

- a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o di norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione: impianto a ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del precedente decreto;

L'Art.3 del presente Decreto indica i Criteri per l'applicazione del criterio differenziale ad un Impianto a ciclo produttivo esistente: quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del presente decreto; Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1996 n.447. Gli impianti a ciclo produttivo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1°marzo 1991(criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art.2, comma 1 lettera f) della legge 26 ottobre 1996 n.447.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

L'articolo 4 del già citato Decreto Ministeriale del 11 Dicembre 1996 riporta le modalità e i tempi di attuazione del piano di risanamento per ogni tipologia di impianto a ciclo continuo

2.5 INQUINAMENTO ACUSTICO – AREE MILITARI

La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e delle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla classificazione acustica, fatto salvo quanto previsto dalla succitata legge.

A seguito della dismissione tali aree dovranno essere classificate secondo i criteri del Regolamento regionale, tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal P.R.G. vigente.

2.6 INQUINAMENTO ACUSTICO - SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI

Il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215:

“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Quanto, inoltre, ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o spettacoli a carattere temporaneo o mobile che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, di cui all'articoli 4, comma 1, lettera g) e 6, comma 1, lettera h) della L. n. 447/95 ed articolo 16 della L.R n. 28/01, nonché di particolari sorgenti sonore, essi vengono esplicitati nell'apposito Regolamento comunale, cui si rinvia, predisposto in conformità alle indicazioni dettate al Capitolo 6 del Documento tecnico regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

3. STRUMENTI ATTUATIVI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Piani urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale o di Piano Operativo Comunale" : i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Ai Piani urbanistici attuativi del presente articolo sono assimilati i progetti che interessano una superficie territoriale o fondiaria superiore a 3 Ha o quei progetti di cui in fase istruttoria da parte degli uffici comunali si ravvisi la assoggettabilità al presente articolo.

I Piani urbanistici attuativi devono prevedere una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe (fra zona di classe acustica differenti non debbono risultare variazioni per più di 5dB(A) misurati), e comunque devono garantire:

- Entro il perimetro dell'area in oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, fermo restando quanto indicato dall'obiettivo di qualità nelle zone del territorio comunale indicate all'art.4;
- Nelle zone limitrofe (non solo quelle adiacenti), qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, tenuto conto delle sorgenti sonore preesistenti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

Ai Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di previsione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Ai fini della redazione della documentazione di cui agli articoli successivi si dovranno considerare gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto, degli interventi di progetto nonché degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata influenti sull'area di intervento.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 e quanto previsto nel presente articolo, la realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, prodotta da sorgenti all'interno del piano, entro i limiti previsti, sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo.

I Piani urbanistici attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani urbanistici attuativi deve prevedere l'aggiornamento della classificazione acustica definita nell'ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica mediante la realizzazione di appositi elaborati modificativi.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati, tali valori dovranno essere misurati considerando i periodi dell'anno con elevata criticità. Nel caso si evidenziassero valori fuori dai limiti previsti si dovranno predisporre ulteriori opere di contenimento acustico al fine di rientrare entro i limiti, attestazione certificata da nuovo monitoraggio.

L'assenza della Documentazione di previsione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

3.2 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" tutti gli interventi realizzati mediante permesso di costruire, autorizzazioni edilizie, atti di assenso a modificazioni edilizie o di uso e mediante modalità di autocertificazione e silenzio/assenso e comunque tutte quelle ammesse dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, comunque denominate.

Nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;

deve essere allegata, a corredo dei progetti, la Documentazione di previsione di Impatto Acustico.

Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di Impatto Acustico le domande per il rilascio di:

- a) permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita ed ogni altro tipo di struttura che comporti significativi afflussi di pubblico;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Nella realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, in quanto comportanti il rifacimento o la sostituzione/coibentazione di muri serramenti esterni, di solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Qualora una nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una Documentazione di previsione di Impatto Acustico.

È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;

- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, in prossimità delle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti A, B e C.

Ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97, è necessario inoltre produrre ed allegare:

- alla domanda di rilascio del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività, di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, il **Certificato acustico preventivo di progetto**;
- alla domanda di agibilità delle opere suddette di cui all'articolo 24 del DPR 380/01, il **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**;

I certificati anzidetti dovranno essere rilasciati in conformità a quanto indicato al punto 5.5 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03 ed, in particolare, a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale per riduzione dell'esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i cambi di destinazione d'uso di edifici anche senza opere devono comunque perseguire il mantenimento della compatibilità acustica rispettando i limiti di zona, nonché il miglioramento del clima acustico in caso di situazione di criticità esistente.

Si fa presente, tuttavia, che per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, in sostituzione della **Documentazione di previsione di Impatto Acustico** e della **Valutazione Previsionale del Clima Acustico**, è sufficiente produrre da parte del titolare dell'attività, una dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 attestante tale condizione

La mancata presentazione della **Certificazione acustica**, della **Documentazione di previsione di Impatto Acustico** e della **Valutazione Previsionale del Clima Acustico**, sottoscritte da tecnico competente in acustica ambientale, costituisce condizione di improcedibilità delle domande suddette.

4. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 LE VARIANTI URBANISTICHE

Successivamente all'approvazione del presente Piano Comunale di Classificazione Acustica le Varianti Urbanistiche dovranno essere complete di tutti gli elementi necessari alla individuazione della classificazione acustica dell'area (perimetro area, superficie territoriale, destinazioni previste, superfici e relativa percentuale di destinazione d'uso e attività commerciali, attività produttive, numero abitanti, densità abitativa riferita all'Ha, presenza e localizzazione cartografica di strutture scolastiche, sanitarie, ospedaliere, case di riposo, ecc. che rientrano in classe acustica I con relative superfici e perimetri, di aree verde pubblico, infrastrutture di trasporto e relativo classamento ai sensi dell'art.2 del D.LGS. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, ecc.), una proposta di classificazione acustica che dovrà essere vagliata dagli uffici preposti all'aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica;

Qualora una Variante Urbanistica produca una riduzione di classe acustica rispetto a quella prevista dal presente Piano, sarà a carico del realizzatore del piano attuativo previsto/intervento oggetto di variante la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per il rumore immesso all'interno dell'area da sorgenti esterne e preesistenti, per la quota eccedente la precedente classificazione dell'area; la valutazione del rumore immesso dalle zone adiacenti dovrà essere effettuata in riferimento ai limiti massimi ammessi in tali zone.

4.2 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ordinariamente il Piano Comunale di Classificazione Acustica viene complessivamente revisionato ed aggiornato ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi le condizioni e contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del PRG qualora comportino modifiche al Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi .

4.3 PIANI DI RISANAMENTO VOLONTARIO

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti Norme tecniche di attuazione, le imprese e le attività, ove vengano superati i limiti fissati dalla classificazione caustica, possono presentare il **Piano di risanamento volontario** di cui all'articolo 11 della LR 28/01, predisposto in conformità ai criteri per la sua redazione e valutazione indicati al punto 4.3 del capitolo 4 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

Il tempo di adeguamento non può superare un periodo di trenta mesi dalla data della sua presentazione.

Le imprese e le attività che, invece, non presentano il Piano suddetto, debbono provvedere all'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione entro sei mesi dalla sua approvazione.

Qualora in caso di verifiche o di controversie, venga accertato il superamento dei limiti ammessi le stesse saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla legge quadro 447/95.

4.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a €5.164 in analogia a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della Legge 447/95.

In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258 a €10.329 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella Documentazione di previsione di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

4.5 MODALITA' DI CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai competenti Servizi comunali e dalla Polizia municipale, avvalendosi, se necessario, del supporto dell'ARPAM.

4.6 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui delle presenti norme attuative della "Classificazione acustica del territorio comunale", entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ALLEGATO N. 01NTA

- TABELLE DI RIFERIMENTO -

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.		

Tali valori sono definiti dall' Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

2. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I valori limite di immissione sono distinti in:

- *Valori limiti assoluti*
- *Valori limiti differenziali*

valori limite assoluti:

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70
Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.		
All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.		

Tali valori sono definiti dall' Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Valori limite differenziali:

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3
Note: Tali valori non si applicano: <ul style="list-style-type: none">• nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;• nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:<ul style="list-style-type: none">⌚ se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;⌚ se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;• alla rumorosità prodotta da:<ul style="list-style-type: none">⌚ infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;⌚ attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;⌚ servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso		

Tali valori sono definiti dall'Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

3. VALORI DI ATTENZIONE

Valori limite di attenzione - Leq in dB(A):

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella relativa all'immissione aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella relativa all'immissione aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento	i valori di cui alla tabella relativa all'immissione	i valori di cui alla tabella relativa all'immissione

Tali valori sono definiti dall'Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

4. VALORI DI QUALITÀ

Valori di qualità - Leq in dB(A):

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°44		
7. Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tali valori sono definiti dall'Art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

ALLEGATO N. 02NTA

- SCHEMA PER LA RICHIESTA DEGLI ELABORATI PREVISTI DALLA DGR N. 896 DEL 2003-

		RIFERIMENTI					
N	Tipologia lavoro	Presentazione richiesta atto abilitativo SUE: Piano Particolareggiato, Permesso di costruire, DIA	Presentazione richiesta di atto abilitativo unico SUAP	Predisposizione progetto OOPP (opere eseguite dal servizio LLPP o in regime di OOPP)	Comunicazione fine lavori * Certificazione di agibilità °	Rilascio atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività specifica	Collaudo finale acustico a carico dell'esecutore delle opere
1	Opere sottoposte a VIA	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione di valutazione di impatto acustico*		
2	Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione di valutazione di impatto acustico*		
3	Autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali.	Relazione previsionale di impatto acustico		Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione di valutazione di impatto acustico*		
4	Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia	Relazione previsionale di impatto acustico		Relazione previsionale di impatto acustico	Relazione di valutazione di impatto acustico*		
5	Discoteche Nuova costruzione, ricostruzione ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto		Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	

N	<i>Tipologia lavoro</i>	Presentazione richiesta atto abilitativo SUE: Piano Particolareggiato, Permesso di costruire, DIA	Presentazione richiesta di atto abilitativo unico SUAP	Predisposizione progetto OOPP <i>(opere eseguite dal servizio LLPP o in regime di OOPP)</i>	Comunicazione fine lavori * Certificazione di agibilità °	Rilascio atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività specifica	Collaudo finale acustico a carico dell'esecutore delle opere
6	<i>Circoli privati di cui DPR 235/2001</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto		Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
7	<i>Pubblici esercizi di cui L.287/1991</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto		Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
8	<i>Impianti sportivi</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione previsionale di impatto acustico*	Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
9	<i>Impianti ricreativi</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione previsionale di impatto acustico*	Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	

N	<i>Tipologia lavoro</i>	Presentazione richiesta atto abilitativo SUE: Piano Particolareggiato, Permesso di costruire, DIA	Presentazione richiesta di atto abilitativo unico SUAP	Predisposizione progetto OOPP <i>(opere eseguite dal servizio LLPP o in regime di OOPP)</i>	Comunicazione fine lavori * Certificazione di agibilità °	Rilascio atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività specifica	Collaudo finale acustico a carico dell'esecutore delle opere
10	<i>Impianti produttivi</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione previsionale di impatto acustico*	Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
11	<i>Centri commerciali polifunzionali</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto		Relazione di valutazione di impatto acustico* Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Relazione di valutazione di impatto acustico Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
12	<i>Scuole asili nido pubbl. e privati</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione di valutazione di clima acustico	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	Obbligatorio per l'emissione del certificato di conformità
13	<i>Ospedali pubblici e privati</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione di valutazione di clima acustico	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	Obbligatorio per l'emissione del certificato di conformità

N	Tipologia lavoro	Presentazione richiesta atto abilitativo SUE: Piano Particolareggiato, Permesso di costruire, DIA	Presentazione richiesta di atto abilitativo unico SUAP	Predisposizione progetto OOPP <i>(opere eseguite dal servizio LLPP o in regime di OOPP)</i>	Comunicazione fine lavori * Certificazione di agibilità °	Rilascio atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività specifica	Collaudo finale acustico a carico dell'esecutore delle opere
14	<i>Case di cura e riposo pubblici e privati</i> Nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione edilizia		Relazione previsionale di impatto acustico Certificato acustico preventivo di progetto	Relazione di valutazione di clima acustico	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	Obbligatorio per l'emissione del certificato di conformità
15	<i>Parchi pubblici urbani ed extraurbani</i> Nuova costruzione	Relazione di valutazione di clima acustico	Relazione di valutazione di clima acustico	Relazione di valutazione di clima acustico			
16	<i>Nuovi edifici pubblici</i>			Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	Obbligatorio per l'emissione del certificato di conformità
17	<i>Nuovi edifici privati a destinazione residenziale</i>	Certificato acustico preventivo di progetto			Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
18	<i>Nuovi edifici privati a tutte le altre destinazioni</i>		Certificato acustico preventivo di progetto		Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
19	<i>Ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, esistenti (art. 3 lettera d) DPR 380/2001) con destinazione edilizia residenziale</i>	Certificato acustico preventivo di progetto		Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°		

N	Tipologia lavoro	Presentazione richiesta atto abilitativo SUE: Piano Particolareggiato, Permesso di costruire, DIA	Presentazione richiesta di atto abilitativo unico SUAP	Predisposizione progetto OOPP <i>(opere eseguite dal servizio LLPP o in regime di OOPP)</i>	Comunicazione fine lavori * Certificazione di agibilità °	Rilascio atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività specifica	Collaudo finale acustico a carico dell'esecutore delle opere
20	<i>Ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, esistenti (art. 3 lettera d) DPR 380/2001) con tutte le altre destinazioni</i>		Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	
21	<i>Installazioni o modifiche di impianti rumorosi su edifici a destinazione produttiva terziaria. Necessitanti di certificato di agibilità</i>		Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato acustico preventivo di progetto	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi°	Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi	

I documenti richiesti e citati nello schema sono di seguito elencati e devono essere redatti da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 della L n. 447/95:

1. Relazione revisionale di impatto acustico (i cui contenuti sono riportati al punto 5.3.1 della DGR n. 896 del 2003);
2. Relazione di valutazione di impatto acustico (i cui contenuti sono riportati al punto 5.3.2 della DGR n. 896 del 2003);
3. Relazione di valutazione di clima acustico (i cui contenuti sono riportati al punto 5.4.1 della DGR n. 896 del 2003);
4. Certificato acustico preventivo di progetto (i cui contenuti sono riportati al punto 5.5.1 della DGR n. 896 del 2003);
5. Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (i cui contenuti sono riportati al punto 5.3.2 della DGR n. 896 del 2003) tale certificato oltre che dal tecnico competente in acustica va firmato anche dal costruttore e dal direttore lavori;